

POLIZZE CATASTROFALI FOCUS SULLE SCADENZE E SANZIONI

Destinatari: imprese

Tempo di lettura: 2 minuti

Entro il prossimo **01/10/2025 le medie imprese** dovranno dotarsi delle c.d. **polizze assicurative catastrofali**. Mentre **le piccole e micro imprese**, dovranno invece assicurarsi entro il prossimo **31/12/2025**. Di seguito vi riepiloghiamo i tratti essenziali:

Soggetti obbligati

Sono tenute ad assicurarsi tutte le **imprese iscritte nel Registro imprese**.

Eventi/beni da assicurare

Le imprese sono tenute ad assicurarsi da **frane, eventi sismici, alluvioni, inondazioni ed esondazioni** su tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'attività d'impresa, quali:

- **terreni e fabbricati;**
- **impianti e macchinari;**
- **attrezzature industriali e commerciali.**

L'obbligo sussiste anche sui beni non di proprietà dell'impresa (es.: condotti in locazione o in comodato), con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che li utilizza.

Nel caso in cui sia l'imprenditore ad assicurare i beni che detiene in godimento, l'eventuale indennizzo derivante da eventi calamitosi deve corrisponderlo al proprietario, il quale è tenuto a destinarlo al ripristino dei beni danneggiati. Se il proprietario non provvede ad utilizzare l'indennizzo per il ripristino, l'imprenditore ha diritto a ricevere una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo d'interruzione dell'attività, fino ad un massimo del 40% dell'indennizzo incassato. In ogni caso, all'imprenditore che stipula la polizza è riconosciuto un privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore, per il rimborso dei premi pagati e delle spese del contratto nonché per il lucro cessante.

Danni indennizzabili

I danni indennizzabili sono quelli **direttamente cagionati dall'evento** ai beni oggetto di copertura e sono quindi esclusi i danni prodotti in occasione dell'evento catastrofale ma non per suo effetto, in base ad un criterio di causalità (es. il furto di macchinari dopo l'evacuazione dei locali in occasione di un sisma). Non sono altresì coperti i danni indiretti perché relativi a perdite di guadagno o di altre utilità connesse alla distruzione del bene. (es. la perdita di produttività per interruzione forzata dell'attività).

Possono essere previsti eventuali scoperti o franchigie.



Il limite di indennizzo varia a seconda della somma massima assicurata:

- fino alla somma massima di 1 milione di euro di beni assicurati, l'indennizzo è pari allo stesso valore assicurato;
- da 1 milione a 30 milioni di euro di valore massimo di beni assicurati, l'indennizzo al 70% della somma assicurata;
- oltre i 30 milioni, per le grandi imprese, la limitazione del massimale è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Sanzioni per le imprese

Le imprese che **non si conformeranno entro i termini** di legge, vi sarà **l'impossibilità di accedere ad alcuni incentivi** di competenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, ad esempio:

- contratti di sviluppo;
- interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale;
- regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora);
- sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start);
- agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare;
- fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa;
- mini contratti di sviluppo;
- agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale;
- sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI;
- supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica.

L'individuazione degli incentivi preclusi sopra elencati, non è da ritenersi tassativo essendo in corso il processo di adeguamento degli ulteriori incentivi di competenza di altri Ministeri.

Conseguenze sulle polizze

Le compagnie assicurative, per i prodotti di nuova emissione, **dovranno adeguarsi alle nuove previsioni di legge**, per le polizze già in corso, invece, l'adeguamento è previsto al rinnovo o al primo pagamento utile.

Vi consigliamo di contattare tempestivamente la vs. compagnia assicurativa di riferimento o il vs. broker.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Viotto Battiston & Partners